

Legge regionale 05 giugno 1974, n.30

Contributi ad enti ed associazioni per attività culturali, sportive e di promozione sociale.

ARTICOLO 1

Nel quadro dei principi e delle finalità statutarie, allo scopo di favorire l'elevamento culturale, la pratica sportiva e le attività ricreative, la Regione concede contributi ad enti pubblici, a patronati di assistenza ai lavoratori, ad associazioni, comitati ed organismi vari di diritto pubblico o privato operanti senza fini di lucro, per iniziative ed attività di particolare rilevanza volte al perseguimento delle predette finalità.

E' altresì in facoltà della Regione di partecipare direttamente, assumendo i relativi impegni finanziari, ad iniziative o manifestazioni promosse agli stessi fini di cui al comma precedente.

La Regione può inoltre concedere contributo inteso ad agevolare lo sviluppo dell'associazionismo democratico, anche al fine di consentire la propria adesione o partecipazione alle relative iniziative.

I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili, per le stesse iniziative, con quelli previsti a carico della Regione da altre leggi statali o regionali.

ARTICOLO 2

I contributi previsti al primo e terzo comma dell'art. 1 sono concessi dalla Giunta regionale, qualora d'importo non superiore a L. 1.000.000; dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, qualora d'importo eccedente tale cifra.

Spetta comunque al Consiglio regionale la concessione dei contributi di cui all'articolo 1, nel caso che la concessione stessa consegua all'adesione o sia rivolta a consentire la diretta partecipazione della Regione a determinate iniziative.

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, indica i criteri da osservarsi dai competenti organi regionali nell'applicazione della presente legge e approva un programma delle principali manifestazioni e iniziative che potranno beneficiare dei contributi di cui alla legge stessa.

Per il corrente anno gli adempimenti di cui al comma precedente sono attuati entro 30 giorni dall'entrata in vigore della

presente legge.

ARTICOLO 3

La Giunta regionale e' autorizzata ad erogare i contributi, diversi da quelli di cui all'articolo 1 della presente legge, nominativamente iscritti in bilancio, qualora la legge regionale non abbia espressamente attribuito la competenza ad altri organi.

A tali contributi non si applica la norma di cui al terzo comma dell'art. 2.

ARTICOLO 4

Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 della presente legge e' autorizzata, per l'anno 1974, la spesa di L. 350.000.000 cui si fa fronte con lo stanziamento previsto al capitolo 04850, istituito con le variazioni di bilancio disposte dal seguente articolo 5.

L'onere derivante dall'attuazione degli stessi interventi per gli anni successivi fara' carico al corrispondente capitolo di bilancio nei limiti della spesa autorizzata dal comma precedente.

ARTICOLO 5

Sono autorizzate le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per il 1974:

- In diminuzione:

TITOLO I - SPESE CORRENTI

Sezione I - Amministrazione generale

Rubrica 2a - Giunta regionale

Cap. 04800

Contributi vari L. 250.000.000

Sezione II - Azioni ed interventi nel campo dell'istruzione e cultura.

Rubrica 3a - Organizzazione della cultura.

Cap. 12500

Contributi all'Associazione "Teatro Regionale Toscano" L. 100.000.000

Totale in diminuzione L. 350.000.000

- Di nuova istituzione:

Cap. 04850

Contributi ad enti e associazioni per
attività culturali, sportive e di
promozione sociale L. 350.000.000